

## **Linee Guida ed indicazioni operative per l'utilizzo di terre e rocce derivanti da operazioni di scavo (L. R. n. 24/2009 art 2 comma 1 lett. e )**

L'art. 186 del D. Lgs. 152 /2006 (Norme in materia ambientale), a tutt'oggi costituisce la disciplina di riferimento per la gestione delle terre e rocce da scavo, per lo meno fino a quando non entrerà in vigore il decreto ministeriale che indicherà i livelli qualitativi e quantitativi, affinché le terre e rocce da scavo possano essere considerate sottoprodotti e non rifiuti, e l'art. 186

In tale situazione di incertezza interpretativa e la Regione Marche ha emanato le **Linee Guida operative per l'utilizzo di terre e rocce derivanti da operazioni di scavo ai sensi dell'art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152** (DGRn. 884 del 20/06/2011), al fine di uniformare sul piano amministrativo l'applicazione della norma a livello regionale, definendo alcuni aspetti di natura tecnica e procedurale.

Ne riassumiamo gli aspetti salienti:

(ART. 1 e 2) Le Linee Guida costituiscono un indirizzo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 186, per la corretta gestione delle **terre e rocce da scavo**, che pertanto per essere utilizzate devono rispettare i seguenti **presupposti**:

- 1) Non devono provenire dall'interno della perimetrazione di siti contaminati inseriti nella relativa anagrafe regionale;
- 2) devono garantire, fin dalla fase di produzione, il rispetto dei requisiti di qualità ambientali come individuati all'interno delle stesse Linee Guida;
- 3) non devono, per il loro utilizzo, richiedere la necessità di preventivo trattamento o trasformazioni preliminari;
- 4) non devono contenere elementi estranei alle terre e rocce da scavo quali ad esempio, rifiuti o materiale derivante da operazioni di demolizione.

(ART. 3) Sono consentiti esclusivamente le seguenti **modalità di utilizzo**: a) nei processi industriali, in sostituzione dei materiali di cava; b) per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati di miglioramento ambientale di siti anche non degradati, nel rispetto delle condizioni poste dall'art. 186, co. 7 bis del 152/2006 (miglioramento della qualità della copertura arborea della funzionalità per attività agro – silvo - pastorali.; delle condizioni idrogeologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane, della percezione paesaggistica).

(ART. 4) **Requisito della qualità ambientale:** Al fine di rispettare tale requisito deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non sia contaminato, in riferimento alla sua destinazione d'uso e che sia compatibile con il sito di destinazione, riferendosi ai parametri elencati nelle stesse linee guida e ai limiti contenuti nella tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte IV del D. Lgs. 152/2006.

(ART. 5) L'eventuale **deposito provvisorio** delle terre e rocce da scavo, in attesa del loro riutilizzo, presso il sito di produzione, o presso aree individuate dal progetto non può avere durata superiore ad un anno, fatta **eccezione** per le terre e rocce da scavo in deposito presso il sito di utilizzo nel rispetto del provvedimento urbanistico edilizio di autorizzazione alle realizzazione delle opere nelle quali le stesse verranno riutilizzate.

(ART. 6) Per riutilizzare le terre e rocce da scavo si prevedono determinati **adempimenti e documentazioni**:

-deve essere predisposto un elaborato progettuale, secondo quanto previsto dall'art. 186 co. 2, 3, 4 del D. Lgs. 152/2006 e in conformità al Modello A allegato alle Linee Guida, formulato attenendosi alla relazione geologica di progetto, evidenziando la sussistenza di presupposti, modalità e requisiti necessari e descrivendo in modo esteso il sito di origine. Il progetto deve essere presentato all'autorità competente per i procedimenti principali (VIA su progetto definitivo, AIA, concessione edilizia, SCIA), oppure deve venire allegato al progetto trasmesso ai comuni interessati (nel caso di lavori pubblici non soggetti a VIA, a concessione edilizia, né a SCIA), insieme alla domanda di rilascio degli stessi o comunque prima del loro rilascio. In presenza di eventuali variazioni, rispetto a quanto dichiarato nell'elaborato, prima di procedere a qualsiasi forma di re impiego delle terre e rocce da scavo, il proponente deve presentare una comunicazione sottoscritta dal progettista con allegata la variante.

Le caratteristiche chimico fisiche delle terre e rocce da scavo dichiarate nel Modello A, devono essere verificate mediante indagini sui campioni, secondo le indicazioni delle linee guida, che riguardino: - la verifica analitica delle loro caratteristiche chimiche, - l'effettuazione del test di cessione eseguito sul tal quale, per verificare le interazioni con le acque superficiali e sotterranee. Nel caso in cui le terre e rocce vengano utilizzate a beneficio dell'agricoltura, l'elaborato progettuale è affiancato da una relazione agronomica.

In tutti i casi di utilizzo il materiale, durante il **trasporto**, deve essere accompagnato dal Modello C allegato alle Linee Guida, che ne attesti provenienza e destinazione. Tale documentazione deve poi essere conservata in originale per almeno i 12 mesi successivi al collaudo dei lavori nel sito di utilizzo, e, se richiesto, esibito agli organi di controllo.

*Le Linee Guida devono essere rispettate anche se l'attività di produzione e di utilizzo delle terre e rocce da scavo avvenga solo parzialmente nella Regione Marche, limitatamente a quanto svolto sul nostro territorio; mentre il loro utilizzo in territori diversi da quelli regionali, sono soggette alla disciplina dell'art. 186 del D. Lgs. 152/2006 e a quella eventualmente presente a livello locale.*

*Anche in considerazione delle specifiche responsabilità attribuite dalla legge e dalle Linee Guida al progettista, è comunque fatta salva la sua facoltà di integrare l'elaborato progettuale mediante altre indagini ed analisi, qualora lo ritenga opportuno.*

(ART. 7) Per le **verifiche finali** è previsto che, alla chiusura degli interventi di produzione ed utilizzo delle terre e rocce da scavo, il soggetto che ha la disponibilità del sito o dell'impianto di utilizzo deve produrre all'autorità competente nonché al Comune territorialmente competente il Modello D allegato alle Linee Guida, documentazione che dimostri il reimpiego effettivo dei materiali.

(ART. 8) Le Linee Guida prevedono inoltre **semplificazioni procedurali** in casi determinati, nei quali non è necessario redigere l'elaborato progettuale, né eseguire o produrre le relative indagini, certificazioni e relazioni, ma si potrà presentare una dichiarazione sostitutiva, secondo il Modello E allegato alle Linee Guida:

- Interventi di modesta entità, che prevedano un volume da scavare non superiore a 200 mc;
- Scavi, movimentazioni e prelievi di terre e rocce connessi con l'esecuzione delle opere e degli interventi di sistemazione idraulica e forestale realizzati da soggetto attuttore pubblico;
- Scavi connessi con l'esecuzione di opere od interventi in cui sia certo che il suolo non contaminato e l'altro materiale escavato sarà riutilizzato allo stato naturale al solo fine del riempimento nel corso della costruzione della medesima opera o nello stesso sito.

Sarà invece necessario redigere l'elaborato progettuale riportato dal Modello A) sopra indicato, prescindendo dalla esecuzione delle indagini e verifiche chimiche analitiche nel caso cantieri finalizzati alla realizzazione di opere edili o alla manutenzione di reti o infrastrutture la cui

riduzione di terre e rocce non superiori i 6000 mc, purché vengano rispettate le condizioni descritte all'art. 8 n.4 delle Linee Guida.

(ART. 9 e 10) Vengono indicati i **criteri di accertamento delle caratteristiche di qualità ambientale** che devono essere rispettati in caso di campionamenti su cumuli, su scavi finalizzati alla realizzazione di gallerie naturali, o di grandi scavi in terreni di sicura origine naturale, o in caso di test di cessione sul materiale tal quale, da effettuarsi tutte le volte in cui risulti dall'elaborato progettuale che sia necessario valutare la cedibilità di contaminanti da parte delle terre e rocce da scavo al fine di salvaguardare in particolare le acque, superficiali o sotterranee. Sono infine identificate le **aree di potenziale contaminazione ambientale**, alle condizioni indicate dalle Linee Guida.